

REGIONE TOSCANA

Consiglio regionale

**OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE
Roma, 2 e 3 dicembre 2004**

**Ricorsi alla Corte Costituzionale
Regioni a Statuto ordinario**

A cura di: Beatrice Pieraccioli

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO ORDINARIO

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE N. 46 del 14 aprile 2004
(GU 23/04)

Materia: Cinematografia

Limiti violati: artt. 117, 118, 119 Cost.

Ricorrente: Regione Toscana

Oggetto del ricorso: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 art. 1, comma 2 e 4 lett. a),c) e d); art. 3, commi 1, 2, e 3, art. 4, art. 8, art. 9, 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19, art. 22, commi 1, lett. a, b) c) e d); 4 e 5

Annotazioni: Con il presente ricorso la Regione Toscana impugna il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografica in attuazione della delega per il riassetto e la codificazione in materia di spettacolo). Si tratta del decreto legislativo di attuazione della delega per il riassetto e la codificazione in materia di spettacolo (L. 6 luglio 2002, n. 137, art. 10), norma impugnata dalla Regione Toscana per violazione delle attribuzioni regionali in materia di spettacolo.

A parere della regione che ricorre, anche il decreto legislativo detterebbe una disciplina lesiva delle attribuzioni regionali in materia di spettacolo. Il fatto che il nuovo testo dell'art. 117, infatti, non includa lo spettacolo tra le materie soggette alla potestà esclusiva statale, né tra quelle soggette alla potestà legislativa concorrente Stato-Regioni, fa sì che in materia sussista la potestà legislativa residuale delle Regioni.

Perciò competerebbe alle regioni stesse disciplinare in via legislativa e regolamentare la materia dello spettacolo, nonché stabilire il riparto delle funzioni amministrative tra loro stesse e gli enti locali nel rispetto dei principi consacrati nell'art. 118. Cost..

Anche qualora si ritenesse che lo spettacolo sia un settore rientrante nella materia delle attività culturali le disposizioni in esame sarebbero parimenti lesive delle attribuzioni regionali. Infatti l'art. 117 terzo comma, Cost. include la materia "promozione ed organizzazione delle attività culturali" tra quelle soggette alla potestà legislativa concorrente stato-regioni e quindi nelle quali allo stato è riservata unicamente la definizione dei principi legislativi generali.

Le disposizioni contestate non si limitano all'enunciazione di principi generali, bensì prevedono procedure di erogazione di contributi, controlli sull'utilizzo delle risorse puntuali, dettando norme dettagliate e specifiche.

La competenza regionale ad intervenire nella disciplina dell'attività cinematografica sussisterebbe anche per quanto attiene all'industria e al commercio perché anche

tali materie non sono ricomprese nell'elenco di quelle riservate allo Stato dall'art. 117, secondo comma Cost.

Le disposizioni impugnate, invece, intervengono in tutti i settori dell'attività cinematografica (produzione, promozione, distribuzione, esercizio) senza tenere in alcuna considerazione le prerogative regionali sopra evidenziate.

La Regione Toscana impugna il decreto segnatamente nelle seguenti disposizioni:

– **Art. 1 commi 2 e 4 lett. a)**

La norma impugnata riconosce le attività cinematografiche di rilevante interesse generale, anche in considerazione della loro importanza economica ed industriale. Si contesta tale disposizione in quanto la rilevanza dell'interesse sotteso ad un'attività non costituisce titolo idoneo a legittimare la potestà legislativa statale: ciò sarebbe confermato dalla Corte Costituzionale che nelle sentenze 303/2003 e 370/2003 ha chiarito che "una categoria giuridica del genere è estranea al disegno costituzionale vigente in cui l'interesse nazionale non costituisce più un limite di legittimità, né di merito, alla competenza legislativa regionale".

Anche il comma 4 che prevede l'attribuzione delle funzioni di coordinamento e promozione delle attività attinenti il cinema, l'erogazione di finanziamenti e il monitoraggio del loro utilizzo,

contrasterebbe con le attribuzioni regionali in materia di spettacolo, industrie e commercio.

Le suddette norme, allocando le relative funzioni amministrative in capo allo stato, sarebbero lesive anche dell'art. 118 Cost. non sussistendo i presupposti per giustificare questa scelta sulla base dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.

In ogni caso la scelta operata risulterebbe comunque costituzionalmente illegittima in quanto non preceduta da procedimenti di intesa con le regioni, come sottolineato dalla giurisprudenza costituzionale (sent. n. 303/2003, 6/2004).

– **Art. 3, commi 1, 2, 3**

La norma prevede l'iscrizione delle imprese cinematografiche in appositi elenchi informativi istituiti presso il Ministero per i beni ed attività culturali come requisito essenziale per l'ammissione ai benefici economici previsti dal decreto.

Anche in questo caso si eccipe la violazione degli art. 117 e 118 per i motivi suesposti nonché la violazione dell'art. 119 perché la competenza legislativa regionale imporrebbe che i criteri di finanziamento dell'attività cinematografica fossero disciplinati a livello regionale previa ripartizione delle risorse tra le regioni stesse

– **Art. 4**

Si contesta la norma nella parte in cui prevede l'istituzione di un organismo (Consulta territoriale per le attività cinematografiche) con compiti gestionali attinenti al cinema ovvero di consulenza al Ministero per detti compiti. Infatti si ritiene che lo Stato non dovrebbe esercitare funzioni di gestione con riferimento alle attività cinematografiche, ma dovrebbe tutt'al più, ove si riconduca la materia nell'ambito della potestà concorrente, dettare i soli principi fondamentali.

– **Art. 8**

L'art. 8 istituisce presso il Ministero per i beni e le attività culturali la Commissione per la cinematografia, composta da due sottocommissioni: quella per il riconoscimento dell'interesse culturale e quella per la promozione e per i film d'essai.

Le norme contenute nella disposizione in esame sarebbero incostituzionali per più profili.

Innanzitutto le due sottocommissioni eseguono per il Ministero rilevanti attività sia per quanto attiene al riconoscimento dell'interesse culturale dei film che per la promozione cinematografica e per l'individuazione dei film d'essai: è quindi previsto un accentramento in capo al Ministero di tali funzioni del tutto immotivato rispetto al riparto di competenze di cui all'art. 117 Cost. con riferimento allo spettacolo e all'industria.

Detto accentramento, a parere del ricorrente, non si presenta giustificabile neppure in applicazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione di cui all'art. 118 Cost., perché nulla impedirebbe che lo Stato dettasse principi fondamentali alle Regioni, per garantire esigenze di uniformità di disciplina e poi consentisse alle Regioni di adottare le proprie normative di disciplina delle funzioni amministrative.

– **Artt. 9, 10, 11, 12, 13,14,15,16,17, 19**

Le norme contestate contengono disposizioni di carattere finanziario. Si tratta di contributi ed agevolazioni concessi per la produzione, promozione, distribuzione ed esercizio delle attività cinematografiche, per i registi e per gli autori del soggetto e della sceneggiatura.

Si sostiene che, poiché tali incentivi attengono a materie di competenza residuale regionale (spettacolo ed industria), i fondi dovrebbero essere ripartiti tra le Regioni, nel rispetto dell'art. 119 Cost., perché queste poi provvedano a disciplinare ed erogare i finanziamenti agli operatori del settore.

Invece le disposizioni indicate prevedono finanziamenti diretti ai terzi interessati. A tale proposito si ricorda che la Corte Costituzionale ha rilevato la contrarietà, rispetto alla disciplina costituzionale, di quelle norme che in materie regionali

prevedono fondi gestiti direttamente dallo Stato, ritenuti lesivi dell'autonomia finanziaria sia di entrata che di spesa delle Regioni e atti a mantenere allo Stato poteri discrezionali in materia (sent. 270/2003, 16/2004; 49/2004).

– **Art. 22, primo comma, lett. a), b), c) d), quarto e quinto comma**

La norma affida alle Regioni la disciplina delle modalità di autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale e arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o all'ampliamento di sale e arene già in attività, secondo i principi indicati dalla norma stessa.

Per le multisale con un numero superiore a 1800 posti, si stabilisce che l'autorizzazione sia rilasciata dal Direttore generale competente, previo parere conforme della Consulta.

Si eccepisce l'incostituzionalità della norma nella parte in cui detta principi fondamentali per la disciplina dell'autorizzazione affidata alla competenza regionale.

Tale competenza infatti attiene alle materie del governo del territorio (per le implicazioni territoriali conseguenti all'apertura, all'ampliamento o all'adeguamento delle sale), del commercio e dell'industria. Solo il governo del territorio legittimerebbe lo stato a dettare principi fondamentali.

Tuttavia l'autorizzazione in questione sarebbe prevista per finalità essenzialmente diverse da quelle urbanistiche ovvero per la razionalizzazione della distribuzione delle strutture cinematografiche: ciò è confermato dai c.d. principi fondamentali i quali non attengono ad aspetti urbanistici edilizi, ma sono solo criteri per controllare e governare la presenza delle sale cinematografiche. Da ciò deriverebbe che l'autorizzazione in questione riguarda ambiti materiali, commercio ed industria, di competenza residuale delle Regioni e perciò non vi sarebbe spazio per la determinazione di principi statali, con conseguente incostituzionalità delle a), b), c), d) del primo comma in esame, per violazione dell'art. 117 Cost..

Inoltre, anche il quinto comma impugnato, accentrando immotivatamente a livello statale l'autorizzazione per sale con più di 1800 posti, lederebbe le suddette attribuzioni regionali, vanificando gli atti di programmazione territoriale, commerciale e di esercizio cinematografico della regione.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO ORDINARIO

Ricorso per legittimità costituzionale N. 61 del 23 giugno 2004 (GU 34/04)

Materia: Agricoltura

Limiti violati: artt. 5, 76, 97, 117, 118 Cost.

Ricorrente: Regione Toscana

Oggetto del ricorso: D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 13 comma 4, art. 16, comma 6, art. 17 comma 1, art. 18 comma 2 e comma 4.

Annotazioni: Con il presente ricorso la Regione Toscana fa valere l'illegittimità di alcune disposizioni del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 39 recante "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38".

Il citato decreto costituisce uno dei decreti previsti dalla legge delega in agricoltura n. 38/3002, impugnata in alcune sue previsioni dalla Regione Toscana.

Le disposizioni del decreto legislativo attuativo impuginate con il presente ricorso sono:

– **Art. 13, quarto comma**

La norma accentra in capo all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA-organismo nazionale istituito con decreto legislativo n. 165/199, subentrato all'AIMA) la realizzazione dell'anagrafe delle aziende agricole, del fascicolo aziendale elettronico e della carta dell'agricoltore e del pescatore, prevedendo che a tal fine l'Agenzia provvede attraverso i servizi del SIAN, che è il Sistema informativo agricolo nazionale previsto dalla legge 4 giugno 1984, n. 194.

Ad avviso della regione ricorrente, tale accentramento, si porrebbe in contrasto con le attribuzioni regionali in materia di agricoltura, che costituisce materia riservata alla competenza residuale delle regioni, ai sensi dell'art. 117, quarto comma.

La disposizione, d'altra parte, non troverebbe un fondamento costituzionale neppure nell'art. 118, non essendovi motivi che giustificano l'allocazione in capo allo Stato delle funzioni suddette in applicazione del principio di sussidiarietà.

Peraltro, si prosegue, anche in tale ipotesi, la norma sarebbe ugualmente da ritenersi incostituzionale per l'assenza di ogni previsione di intesa con le regioni, che invece sarebbe imprescindibile in considerazione dell'interferenza con le

funzioni regionali in materia di agricoltura, secondo quanto affermato dalla Corte Cost. nella sentenza n. 303/2003.

La censurata disposizione sarebbe incostituzionale anche per eccesso di delega e quindi per violazione dell'art. 76 Cost. Infatti la lett. g) del secondo comma dell'art. 1 della legge 38/2003, prevede, quale criterio direttivo per la delega, la semplificazione degli adempimenti contabili ed amministrativi a carico delle imprese agricole: si ritiene che l'accentramento in capo all'AGEA tramite il SIAN della realizzazione dell'anagrafe delle aziende agricole, della Carta dell'agricoltore e del pescatore e del fascicolo aziendale, non avrebbero nulla a che vedere con la semplificazione degli adempimenti contabili ed amministrativi a carico delle imprese, non essendo affatto dimostrato che tale semplificazione non sia perseguibile attraverso l'integrazione con i sistemi informativi regionali.

– **Art. 14, sesto comma**

La disposizione introduce la regola del silenzio assenso per tutti i procedimenti che l'impresa agricola può attivare, purché la relativa istanza sia presentata tramite i CCA (Centri autorizzati di assistenza agricola).

La norma sarebbe illegittima in quanto lo Stato non interverrebbe in procedimenti di sua competenza, ma detterebbe una norma generale che si applica per tutti i procedimenti, in violazione dei criteri di riparto di competenze di cui all'art. 117 Cost., posto che i procedimenti in materia di agricoltura non rientrano nelle attribuzioni statali.

L'intervento legislativo in questione non si giustificerebbe neanche in nome della sussidiarietà, in quanto la titolarità della funzione amministrativa non viene allocata a livello statale, perché l'impugnata disposizione fissa il termine per il formarsi del silenzio assenso non solo per i procedimenti di competenza statale, ma anche per quelli gestiti da tutte le altre amministrazioni.

In ogni caso la disposizione sarebbe incostituzionale per violazione dell'art. 118 Cost, perché non prevede l'intesa che sarebbe imprescindibile a fronte dell'interferenza della disciplina in ambiti materiali di competenza regionale.

Anche per questa disposizione si eccipe l'eccesso di delega. Infatti la lettera g) della l. 38/2003 prevedeva, tra i criteri direttivi della delega, la semplificazione degli adempimenti contabili ed amministrativi a carico delle imprese agricole. La norma in esame non ridurrebbe tali adempimenti, ma estenderebbe l'istituto di silenzio assenso a tutti i procedimenti, ivi compresi quelli che richiedono l'esercizio di poteri discrezionali.

– **Art. 17, primo comma e art. 18 secondo e quarto comma**

Le censurate disposizioni appartengono al capo IV "Tutela del patrimonio agroalimentare".

Questo capo è totalmente mancante nel testo sottoposto all'esame della Conferenza Stato- regioni perché è stato inserito successivamente all'acquisizione del parere della conferenza.

La regione che ricorre sostiene che il parere della Conferenza Stato- Regioni sarebbe stato obbligatorio perché le disposizioni del capo in esame interferiscono con materie regionali e, segnatamente, con la materia dell'agricoltura, della tutela della salute, del commercio, delle attività produttive.

Le impugnate disposizioni del Capo IV si porrebbero inoltre in contrasto con l'impianto sostanziale dell'art. 117. L'intervento normativo statale, avendo un'incidenza diretta su materie spettanti al legislatore regionale, dovrebbe seguire e rispettare un procedimento di codecisione paritaria con le regioni. Tale necessità sarebbe confermata nel meccanismo di cui all'art. 11 della legge costituzionale 3/2001 ove è previsto che la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata con i rappresentanti delle autonomie territoriali, debba sempre esprimere un parere ad efficacia rinforzata su tutti i progetti di legge riguardanti le materie di legislazione concorrente e l'autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali.

Tale norma in quanto immediatamente prescrittiva e vincolante comporterebbe l'illegittimità dell'impugnata disposizione, perché emanata senza il rispetto della suddetta procedura.

– **Ulteriore violazione dell'art. 17, primo comma**

Il primo comma dell'art. 17 affida alla società per azioni "Buonitalia", partecipata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e strumento operativo del Ministero stesso per l'attuazione delle politiche promozionali di competenza nazionale, l'erogazione di servizi alle imprese del settore agroalimentare per favorire l'internazionalizzazione dei prodotti italiani.

Questa disposizione sarebbe incostituzionale in quanto non sussisterebbe nell'art. 117 un titolo che legittimi lo Stato a disciplinare la promozione dei prodotti del sistema agroalimentare italiano. La norma fa riferimento alle politiche promozionali di competenza nazionale che tuttavia non troverebbero alcun fondamento costituzionale, posto che la materia dell'agricoltura è attribuita alla competenza regionale.

La disposizione sarebbe in contrasto anche con l'art. 76 Cost.:

La legge delega stabilisce quale criterio direttivo per l'esercizio della delega, la previsione di strumenti di coordinamento, indirizzo e organizzazione delle attività di promozione dei prodotti del sistema agroalimentare, mentre l'impugnata disposizione prevederebbe che la società Buonitalia avesse per scopo l'erogazione di servizi alle imprese del settore agroalimentare e quindi a ciò provvederebbe direttamente con un ruolo non limitato all'attività di coordinamento.

– **Ulteriore violazione dell'art. 18, secondo e quarto comma**

Il secondo comma dell'art. 18 stabilisce che le regioni e l'Agecontrol spa (Agenzia per i controlli e le azioni comunitarie di cui alla legge 898/1986) provvedono ad irrogare le sanzioni amministrative previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 della stessa norma (trattasi di sanzioni amministrative previste per irregolarità commesse dal titolare di frantoi o di stabilimenti di molitura delle olive; dal titolare di stabilimento di trasformazione delle olive da tavola; dai produttori di olio e dai principali destinatari di olio di oliva o di sansa usciti dal frantoio). Si prevede inoltre che con successivo decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali d'intesa con la Conferenza Stato regioni saranno stabilite le modalità di riparto dei proventi delle suddette sanzioni.

La disposizione introdotta sarebbe illegittima per violazione delle attribuzioni regionali di cui all'art. 117 Cost.

A conferma di ciò si riporta quella giurisprudenza costituzionale che afferma che la competenza sanzionatoria amministrativa non costituisce una materia a sé, ma accede alle materie sostanziali (sentenza n.. 85/1996; 361/2003; 12/2004); le norme sanzionatorie stabilite in materie di competenza regionale non potrebbero essere ritenute legittime nemmeno in quanto direttamente attuative delle norme comunitarie, dato che ai sensi dell'art. 117 quinto comma Cost., l'attuazione ed esecuzione della normativa comunitaria spettano nelle materie di loro competenza alle regioni e alle province autonome.

L'impugnata disposizione sarebbe incostituzionale anche nella parte in cui prevede che con decreto ministeriale verranno stabilite le modalità di riparto dei proventi delle sanzioni: quindi si attribuisce al Ministero una potestà regolamentare che contrasta con l'art. 117, sesto comma Cost. che attribuisce la potestà regolamentare allo Stato nelle sole materie di competenza legislativa esclusiva.

Il quarto comma dell'art. 18 inserisce il comma 4 bis all'art. 18 del d.lgs. 109/1992 prevedendo che nelle materie di propria competenza spetta all'Ispettorato centrale repressione frodi l'irrogazione delle sanzioni amministrative.

Anche in tal caso, in una materia regionale la potestà sanzionatoria verrebbe attribuita ad un organo statale, con violazione dei criteri di riparto costituzionali.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO ORDINARIO

Ricorso per legittimità costituzionale N. 73 del 28 luglio 2004 (GU 37/2004)

Materia: Porti

Limiti violati: artt. 5, 117, 118, 77 Costituzione

Ricorrente: Regione Toscana

Oggetto del ricorso: Decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, art. 6

Annotazioni: Con il presente ricorso la Regione Toscana contesta la disposizione di cui all'art. 6 del decreto-legge 136/2004 recante "Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione".

La disposizione citata inserisce, rispetto alla procedura di nomina del presidente dell'autorità portuale stabilita dall'art. 8 della legge 84/1994, un nuovo comma ai sensi del quale, esperite le procedure previste, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la regione interessata, il Ministro dei trasporti e della navigazione può richiedere al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei Ministri, che provvede con deliberazione motivata.

A parere della regione, la disposizione sarebbe incostituzionale in quanto determinerebbe la perdita di significato della procedura dell'intesa come strumento essenziale per assicurare l'attuazione del principio di leale collaborazione che, si sostiene, "trova esplicito fondamento nell' art. 5 Cost.. e che dovrebbe presiedere e regolare l'esercizio delle competenze interferenti di stato e regioni, consentendo di conciliare gli interessi di cui sono portatori tali enti dotati entrambi di rilevanza costituzionale".

Nel caso in esame l'intesa tra stato e regione per la nomina del presidente dell'autorità portuale sarebbe essenziale per la salvaguardia delle competenze regionali, in quanto l'attività che il medesimo è preposto a svolgere interferisce sicuramente con le potestà costituzionalmente garantite alle Regioni nelle materie di governo del territorio, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione, commercio con l'estero, turismo ed industria alberghiera, lavori pubblici.

Da ciò conseguirebbe la necessità che sia realmente ricercata e raggiunta l'intesa per la nomina del presidente dell'autorità portuale, perché altrimenti verrebbero lese le competenze regionali coinvolte nell' attività dell'autorità portuale.

La disposizione impugnata, secondo chi ricorre, si porrebbe quindi in contrasto con gli art. 5, 117 e 118 Cost. perché introdurrebbe una procedura di intesa puramente formale e fittizia, non ispirata alla leale cooperazione ed idonea ad arrecare lesione alle competenze regionali, perché il presidente potrà essere nominato anche senza l'intesa con la regione le cui competenze sono fortemente incise dall'attività dell'autorità portuale.

La disposizione impugnata sarebbe incostituzionale anche per l'evidente mancanza dei presupposti di necessità ed urgenza prescritti dal secondo comma dell'art. 77 Cost.

Infatti l'organo scaduto continuerebbe ad operare in regime di prorogatio per ulteriori 45 giorni e nel caso in cui il procedimento non si sia concluso, lo Stato sarebbe legittimato a nominare un commissario.

Per queste ragioni non vi sarebbe alcuna ragione di urgenza tale da giustificare la disposizione in esame.

CORTE COSTITUZIONALE – REGIONI A STATUTO ORDINARIO

Ricorso per legittimità costituzionale N. 74 del 29 luglio 2004 (GU 37/2004)

Materia: Sanità pubblica

Limiti violati: Articoli 5, 117, 118 Costituzione; decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, art. 2; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 art. 11;

Ricorrente: Regione Toscana

Oggetto del ricorso: Decreto legge 29 marzo 2004, n. 81 (Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica), art. 2 septies, comma primo, aggiunto dalla legge di conversione 26 maggio 2004, n. 138

Annotazioni: La Regione Toscana solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art 2 septies, primo comma della legge 26 maggio 2004, n. 138 (di conversione del decreto legge 29 marzo 2004, n. 81 recante misure urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica) nella parte in cui dispone che la non esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario non preclude la direzione di strutture semplici e complesse.

L'articolo 2 septies sostituisce il quarto comma dell'art. 15 quater del decreto legislativo n. 502/1992 in base al quale i dirigenti sanitari erano assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo.

L'art. 2 septies della legge 138/2004 cancella il principio della irreversibilità che caratterizzava il rapporto esclusivo dei dirigenti sanitario riconoscendo ai dirigenti sanitari la facoltà di optare per rapporto di lavoro non esclusivo e di continuare, anche dopo l'opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo, a dirigere le strutture aziendali semplici e complesse.

La Regione Toscana contesta la previsione in base alla quale la non esclusività del rapporto di lavoro non preclude la direzione di strutture semplici e complesse all'interno di Aziende sanitarie ospedaliere in quanto la disciplina di tale profilo rientrerebbe nella competenza del legislatore regionale.

Si afferma infatti che l'art. 117, secondo comma, lett. g) riserva alla potestà legislativa esclusiva statale l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa unicamente dello Stato e degli enti pubblici nazionali; conseguentemente competerebbe alle Regioni disciplinare, nell'esercizio della potestà legislativa residuale ex art. 117, quarto comma Cost, l'ordinamento ed anche l'organizzazione degli enti non statali e non nazionali e quindi di quegli enti che hanno una base regionale o comunque subnazionale, tra cui rientrerebbero le aziende sanitarie e le aziende ospedaliere.

La competenza regionale a disciplinare l'argomento in questione rientrerebbe nelle attribuzioni regionali anche sotto il profilo della tutela della salute, soggetta alla

potestà legislativa concorrente: l'affidamento della responsabilità delle strutture, che attiene all'organizzazione delle aziende sanitarie, avrebbe infatti rilevanti ricadute sul funzionamento dei servizi sanitari.

La disposizione sarebbe illegittima anche in relazione all'art. 2 terzo comma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (che ha stabilito che la Conferenza Stato/Regioni è obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legge o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome che si pronuncia entro 20 gg) e dell'art. 11 della legge costituzionale 3/2001, in quanto non è stata attuata la procedura rinforzata ivi prevista per i progetti di legge riguardanti materie di legislazione regionale concorrente.

Il parere della Conferenza Stato Regioni sarebbe stato obbligatorio nel caso in esame perché la disposizione impugnata interferisce con materie regionali e segnatamente, con la materia dell'organizzazione degli enti non statali e con la tutela della salute.

La necessità della concertazione sarebbe confermata dalla previsione della legge costituzionale 3/2001 che all'art. 11 prevede che la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata con i rappresentanti delle autonomie territoriali, debba sempre esprimere un parere ad efficacia rinforzata su tutti i progetti di legge riguardanti le materie di legislazione concorrente e l'autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali.

CORTE COSTITUZIONALE – REGIONI A STATUTO ORDINARIO

Ricorso per legittimità costituzionale N. 76 del 30 luglio 2004 (GU 38/2004)

Materia: Trattamento dati sensibili

Limiti violati: articoli. 2 e 117, commi secondo e sesto, Cost.; principi della legislazione statale in materia di protezione dei dati personali.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto del ricorso: Legge regionale Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) artt. 12, 13 e 14.

Annotazioni: il Governo agisce per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge della Regione Emilia Romagna 24 maggio 2004, n. 11 negli articoli 12, 13, 14 in relazione all'articolo 2 ed all'art. 117, comma seconda lett. l), m) e r) e comma sesto della Costituzione, nonché ai principi della legislazione statale in materia di protezione dei dati personali.

La legge 11/2004 della Regione Emilia Romagna detta norme per lo sviluppo regionale della società dell'informazione, definendo le linee guida per un utilizzo integrato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni e nella società regionale.

Tale legge viene impugnata dal Governo nelle seguenti disposizioni:

– **Art. 12:**

afferma che l'insieme delle informazioni acquisite o prodotte nell'esercizio di pubbliche funzioni costituisce patrimonio comune per l'attività istituzionale delle pubbliche amministrazioni e degli enti, associazioni e soggetti privati che operano in ambito regionale per finalità di interesse pubblico;

stabilisce che tale patrimonio è aperto alla disponibilità ed al libero utilizzo di soggetti terzi (rispetto a quelli pubblici e privati che operano in ambito regionale per finalità di interesse pubblico) nelle forme e con le modalità di carattere tecnico deliberate dalla giunta regionale;

prevede, in particolare, che con regolamento regionale, venga disciplinata la cessione a privati e ad enti pubblici economici dei dati costitutivi dell'anzidetto patrimonio informativo pubblico;

stabilisce l'obbligo sia delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici che operano in ambito regionale sia delle associazioni e dei soggetti privati che operano in ambito regionale per finalità di interesse pubblico di fornire la disponibilità dei propri dati informativi.

Le disposizioni in questione, in quanto riferibili anche ad informazioni relative a persone fisiche, enti o associazioni identificati o identificabili anche indirettamente violerebbero la riserva esclusiva allo Stato della potestà legislativa (e regolamentare) in materia di trattamento dei dati personali (art. 117, comma secondo, lett. l) e m) Cost.) e contrasterebbero, comunque, con i principi e la specifica disciplina della disciplina statale concernente i trattamenti in generale e quelli effettuati dai soggetti pubblici in particolare (parte I, titolo III, capo I e capo II del d.lgs. n. 196/2003).

La competenza esclusiva statale in materia, secondo quanto sostenuto dal ricorrente, è da riconoscere in base all'art. 117 comma secondo in riferimento sia alle previsioni della lett. l) (ordinamento civile) sia alle previsioni della lett. m) (determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni) ed alle previsioni della lettera r) (coordinamento statistico ed informatico dell'amministrazione statale, regionale e locale).

La disciplina relativa alla protezione dei dati personali attiene, infatti, alla conformazione dei diritti fondamentali della persona il cui livello di tutela non può che essere uniforme su tutto il territorio nazionale.

Per quanto concerne la violazione della normativa statale, la prevista generale condivisione delle informazioni per la formazione di un patrimonio informativo comune, di stabile supporto alle varie attività di tutti i soggetti pubblici e privati che operano in ambito regionale per ogni diversa finalità di interesse pubblico, appare in contrasto con quanto previsto dall'articolo 11 del suddetti decreto legislativo, che vuole che i dati personali siano raccolti e registrati per scopi determinati ed espliciti, siano pertinenti e non eccedenti rispetto alle specifiche finalità per le quali sono stati raccolti e siano conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per gli scopi per i quali sono stati raccolti.

La previsione di un regolamento regionale per la disciplina della cessione dei dati a privati ed enti pubblici economici, contrasterebbe infine, con la sottolineata competenza esclusiva dello Stato alla disciplina della materia (art. 117, comma sesto, Cost) e con la specifica disposizione dell'art. 19 del d.lgs. 196/2003, secondo la quale la comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o ad enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento, da intendere, per quanto già detto, di rango statale.

– **Art. 13 e art. 14**

Gli articoli 13 e 14 della legge impugnata riguardano rispettivamente l'impostazione del sistema informativo regionale (SIR) e l'integrazione nel SIR, previa intese con le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali, dei flussi informativi a scala nazionale nonché l'utilizzo dei dati a scala regionale inclusi nei sistemi informativi gestiti o posseduti dalle amministrazioni ed enti medesimi.

Queste disposizioni sarebbero illegittime perché violerebbero la competenza legislativa esclusiva statale in materia di "coordinamento informativo, statistico ed

informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale" (art. 117, comma secondo, lettera r)).

Inoltre si porrebbero in contrasto con la normativa statale (art. 20, 21, 22 del d.lgs 196/2003) che prevede tutta una serie di regole e cautele per specifici settori ed in particolare per i dati sanitari.

CORTE COSTITUZIONALE – REGIONI A STATUTO ORDINARIO

Ricorso per legittimità costituzionale n. 80 del 6 agosto 2004 (GU 38/2004)

Materia: Caccia

Limiti violati: Articoli 117, comma secondo, lett. e) e 119 Cost.

Ricorrente: Presidente del Consiglio di Ministri

Oggetto del ricorso: Legge regionale Molise 20 maggio 2004 n. 15 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19 recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) art. 1, comma 19 (sostitutivo dell'art. 22, coma 8, della legge regionale 10 agosto 1993, n. 19)

Annotazioni: il Governo agisce per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge della regione Molise 20 maggio 2004, n. 15 nell'articolo 1, comma 19, per violazione dell'articolo 117 comma secondo, lett. e), e dell' articolo 119 della Costituzione.

La disposizione impugnata prevede che il cacciatore di altre regioni, per essere ammesso a praticare la caccia nel territorio della regione Molise, sia tenuto al pagamento, per ogni ambito territoriale di caccia concesso, di una "quota" determinata dalla provincia interessata in un importo compreso tra quello della tassa di concessione governativa ed il triplo della stessa.

Il Governo sostiene l'illegittimità di tale disposizione in quanto violerebbe la sfera di competenza statale in materia tributaria.

Infatti, la disposizione in questione verrebbe a configurare una vera e propria tassa di concessione istituita dalla Regione, la cui determinazione, nei limiti minimi e massimi prefissati nella norma , è rimessa alla Provincia nel cui ambito territoriale il cacciatore extra regionale intende essere ammesso a praticare la caccia.

Quindi per le caratteristiche anzidette, la tassa in questione sarebbe un tributo autonomo e distinto rispetto alle tasse di concessione regionale che l'articolo 23 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), autorizza le regioni ad istituire ma solo nei limiti ivi previsti, attinenti, sia all'individuazione degli atti tassabili, sia alla misura minima e massima del tributo.

Più chiaramente, la disposizione in discussione configurerebbe una nuova tassa di concessione istituita dalla regione della quale sono soggetti passivi i soli cacciatori extraregionali, pretesa in correlazione all'atto amministrativo consistente nella prescritta apposizione sul tesserino regionale del cacciatore delle "indicazioni dell'ambito regionale in cui è ammesso a cacciare" da parte della provincia e da

ragguagliare ad un importo tra il 100 per cento e il 300 per cento della tassa di concessione governativa.

Pertanto, la disposizione regionale in questione si porrebbe in contrasto con la normativa statale per quanto essa fissa i precisi confini entro cui è autorizzata la istituzione di tasse regionali in materia e travalicherebbe i limiti costituzionalmente previsti per l'esercizio della potestà legislativa tributaria della regione.

Il Governo sostiene che, in base all'attuale assetto del riparto delle competenze legislative di cui agli articoli 117 e 119 della Costituzione, compete alla legge dello stato la previa enunciazione dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e dell'intero sistema tributario e degli spazi e dei limiti entro cui potrà esplicarsi la potestà impositiva rispettivamente dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali; in mancanza di tale disciplina non sarebbe dunque ipotizzabile un intervento normativo regionale autonomo che istituisca un tributo diverso e ulteriore rispetto a quelli espressamente previsti in materia.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO ORDINARIO

Ricorso per legittimità costituzionale n. 81 del 7 agosto 2004 (GU 38/2004)

Materia: Alimenti e bevande

Limiti violati: Articoli 117, commi secondo, lett. l) e terzo; legge 16 dicembre 1985, n. 752, art. 3, primo comma

Ricorrente: Presidente del Consiglio di Ministri

Oggetto del ricorso: Legge regionale Umbria 26 maggio 2004, n. 8 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 - Disciplina della raccolta, conservazione e commercio dei tartufi) Artt. 2 e 4,

Annotazioni: il Governo agisce per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge della Regione Umbria 26 maggio 2004, n. 8 per violazione dell'art. 117, secondo comma e terzo comma della Costituzione e della legge 16 dicembre 1985 n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo)

L'art. 2 individua gli ambiti in cui la raccolta è libera. Questa libertà può essere intesa in due sensi: nei confronti della pubblica amministrazione escludendo la necessità di autorizzazione e nei confronti del privato, non consentendo a quest'ultimo di fare opposizione all'accesso a chi intende raccogliere tartufi.

Secondo il Governo la verifica della legittimità costituzionale dell'articolo 2, che individua gli ambiti in cui la raccolta dei tartufi è libera, andrebbe fatta da entrambi i punti di vista: se la legge regionale ha inteso riconoscere entrambe queste libertà, la legge potrà essere dichiarata costituzionalmente legittima solo se per entrambe la regione ha potestà legislativa.

Dal primo punto di vista, il Governo sostiene che la materia in questione rientra in quella della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Quindi la norma impugnata, intervenendo sulla libertà della raccolta dei tartufi, avrebbe sconfinato in una materia di legislazione esclusiva statale.

Ma anche qualora si volesse ricondurre la materia tra quelle elencate nel terzo comma dell'art. 117, la legge regionale avrebbe dovuto rispettare i principi fondamentali fissati dalla legge statale (legge 752/1985) secondo cui la raccolta è libera nei boschi e nei terreni non coltivati.

La legge regionale, provocando uno sconfinamento evidente, estende tale libertà, tra gli altri, ai parchi, alle aree naturali protette, alle aziende faunistico venatorie, alle aree demaniali senza distinzione, comprese quelle statali o comunque non regionali o sub regionali, e così via.

Se poi si ritenesse che la norma regionale abbia inteso disciplinare la libertà anche nei confronti dei proprietari dei fondi, la illegittimità costituzionale sarebbe ancor più palese perché ne sarebbe investito il regime della proprietà, disciplinato dal

codice civile. Si sarebbe pertanto nell'ambito dell'ordinamento civile appartenente alla legislazione esclusiva statale (117, secondo comma, lett. l)).

Analoghe argomentazioni sono fatte valere dal governo per sostenere l'illegittimità dell'art. 4 che, nel disciplinare le tartufighe coltivate o controllate, detterebbe una disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella statale.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO ORDINARIO

Ricorso per legittimità costituzionale N. 86 del 26 agosto 2004 (GU 39/2004)

Materia: Pesca ed acquacoltura

Limiti violati: Articoli artt. 76, 117, 118, 119 Costituzione

Ricorrente: Regione Toscana

Oggetto del ricorso: Decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38)

Annotazioni: La Regione Toscana chiede la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 2,3,5,9,12,15 primo comma, 16,17,18,19 e 20 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, per violazione degli articoli 76,117,118 e 119 della Costituzione.

Si tratta dell'impugnazione del decreto legislativo che attua la delega di cui alla legge 38/2003, già impugnata dalla Regione Toscana, per violazione delle competenze regionali costituzionalmente garantite.

Secondo la parte ricorrente tutte le disposizioni impugnate sarebbero illegittime perché disciplinano un ambito materiale, la pesca e l'acquacoltura, che apparterebbe alla potestà legislativa esclusiva regionale, ai sensi dell'art. 117 quarto comma Cost.

Infatti tali materie non rientrano né tra quelle attribuite alla competenza esclusiva statale dall' articolo 117, secondo comma Cost., né ricomprese nell'elenco delle materie soggette, ai sensi dell'art. 117 terzo comma, alla potestà legislativa concorrente.

L'intervento normativo statale non sarebbe giustificabile per il fatto che tali materie presentano numerose interferenze con altre materie di competenza statale quali la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e in parte con la tutela della concorrenza sui mercati. Tale interferenza con titoli trasversali di competenza statale non può determinare, ad avviso della regione ricorrente, una totale espropriazione alle regioni della disciplina sostanziale della materia, ma potrà consentire un intervento limitato agli aspetti rientranti negli ambiti statali; invece con le impugnate disposizioni il legislatore statale non ha circoscritto la normativa agli aspetti di sua competenza, ma ha dettato una disciplina generale, dettagliata e completa di tutto il settore della pesca e dell'acquacoltura.

Le disposizioni impugnate non troverebbero giustificazione neanche in virtù dell'articolo 118 Cost. Infatti, in base alla giurisprudenza costituzionale, il criterio di sussidiarietà di cui alla citata disposizione potrebbe legittimare una disciplina statale nella materia regionale ove lo stato decida di allocare a sé l'esercizio di

determinate funzioni amministrative. In tal caso, infatti, la potestà legislativa si sposta dalla regione allo Stato, in quanto tale spostamento è necessario per normare l'esercizio delle funzioni amministrative allocate in capo allo Stato stesso.

Ma in questo caso non sussisterebbe l'ipotesi in questione perché con il decreto legislativo impugnato il legislatore statale disciplina la materia indipendentemente dalle esigenze di sussidiarietà per l'esercizio delle funzioni amministrative. Inoltre, anche se così non fosse, resterebbe la denunciata illegittimità per assenza di adeguate forme di intesa con le regioni.

Nello specifico, il decreto legislativo viene impugnato dalla Regione Toscana nelle seguenti disposizioni:

– **Art. 2**

Si istituisce il Tavolo azzurro per la determinazione degli obiettivi e delle linee generali della politica nazionale della pesca e dell'acquacoltura, nonché per la concertazione permanente di cui alla legge 38/2003.

Per i motivi esposti in precedenza la norma contrasterebbe con gli art. 117 e 118, in quanto la pesca e l'acquacoltura sono materie di competenza regionale e l'intervento statale dovrà essere limitato alla disciplina degli aspetti inerenti la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema che interferiscono con la pesca e l'acquacoltura.

Ma detta competenza statale non legittimerebbe "una politica nazionale della pesca e dell'acquacoltura" invece prevista nella norma in esame e tale da condizionare, per la sua ampiezza, l'esercizio delle competenze regionali.

Inoltre si ravvisa anche la violazione dell'articolo 76 per eccesso di delega. Infatti il tavolo azzurro viene istituito, non solo per la concertazione, ma anche per uno scopo ulteriore, non previsto nella legge delega che è quello di "determinare gli obiettivi e le linee generali della politica nazionale della pesca e dell'acquacoltura".

– **Art. 3**

La norma istituisce la commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura con funzioni consultive al Ministero delle politiche agricole e forestali sui decreti finalizzati alla tutela e gestione delle risorse ittiche e in relazione ad ogni argomento per cui il presidente (che è lo stesso ministro) ravvisi l'opportunità.

Anche qui sussisterebbe la violazione degli artt. 117 e 118 per i motivi esposti più dettagliatamente al precedente punto.

La norma sarebbe incostituzionale anche per violazione dell'art. 76 in quanto la legge delega, nel prevedere i criteri direttivi, non consentiva l'istituzione di un organismo come quello in oggetto

– **Art. 4**

La norma definisce gli obiettivi che il programma nazionale intende perseguire. Tali obiettivi, secondo il ricorrente, non sarebbero in alcun modo riconducibili a competenze statali quindi non potrebbero formare oggetto del programma nazionale.

Anche in tal caso si ravvisa la violazione dell'art. 76 Cost. in quanto la legge 38/2003 non prevede, tra i contenuti della delega, la disciplina del programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

– **Art. 5**

La norma prevede che il programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura indichi le dotazioni finanziarie nazionali e l'eventuale destinazione di risorse aggiuntive, mentre le regioni indicano nei propri programmi gli interventi di competenza da realizzare con le proprie dotazioni di bilancio.

La norma violerebbe gli art. 117, 118 e 119 della Cost. poiché nelle materie non riservate esclusivamente allo Stato, le risorse finanziarie dovrebbero essere trasferite integralmente alle Regioni per la loro successiva erogazione agli aventi diritto, nell'ambito della disciplina della materia.

– **Art. 9**

La norma dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali definisce gli obiettivi della ricerca scientifica in materia di pesca ed acquacoltura; a tal fine è istituito un Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura di cui fa parte anche un rappresentante delle regioni a statuto ordinario.

La norma, oltre a non conciliarsi con le attribuzioni regionali in materia di pesca ed acquacoltura, si pone in contrasto anche con le competenze regionali in materia di ricerca scientifica, oggetto di potestà legislativa concorrente.

Ove poi le esigenze di sussidiarietà dovessero richiedere l'allocazione di funzioni in capo allo Stato, allora dovrebbe essere prevista l'intesa con le regioni nella definizione degli obiettivi.

– **Art. 12 e art. 15**

Le norme, la prima nel dettare le misure di conservazione e gestione delle risorse ittiche, la seconda nel disciplinare la comunicazione istituzionale, allocando le funzioni integralmente in capo allo Stato, senza alcun coinvolgimento delle regioni, violerebbero le competenze regionali in materia ai sensi dell'art. 117 Cost.

Una norma rispettosa delle attribuzioni regionali avrebbe dovuto prevedere che il Ministero e le regioni promuovessero di intesa lo studio dei piani di protezione delle risorse ittiche e che le regioni favorissero la gestione responsabile della

pesca da parte delle associazioni, organizzazioni di produttori e consorzi di imprenditori ittici.

– **Artt. 16, 17, 18, 19**

Le suddette disposizioni sarebbero incostituzionali perché prevedono interventi finanziari diretti dello Stato in materie che l'articolo 117 affida alla competenza regionale.

Il rispetto delle competenze regionali richiederebbe che lo stato trasferisse alle regioni le risorse necessarie e che queste, poi, nell'esercizio delle competenze legislative riconosciute nel settore, disciplinassero la procedura per l'erogazione delle risorse agli aventi diritto.

– **Art. 20**

Infine, anche per tale norma, che riserva al programma nazionale la promozione di studi, monitoraggio, adeguamento professionale e sicurezza del lavoro, politiche del lavoro e forme di tutela dei lavoratori, si invoca l'incostituzionalità perché violerebbe le competenze regionali in materia di pesca e anche di politica attiva del lavoro e di formazione professionale, senza che l'accentramento delle funzioni in capo allo Stato sia legittimato da esigenze di sussidiarietà.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO ORDINARIO

Ricorso per legittimità costituzionale n. 87 del 26 agosto 2004 (GU 39/2004)

Materia: Pesca marittima

Limiti violati: Articoli artt. 76, 117, 118 Costituzione

Ricorrente: Regione Toscana

Oggetto del ricorso: Decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 (Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima)

Annotazioni: La Regione Toscana agisce contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 1,2,4, 9 e 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 per violazione degli artt. 76, 117 e 118 della Costituzione. Si tratta del decreto che attua la delega in materia di pesca marittima di cui alla legge 38/2003 (Legge delega al Governo per la modernizzazione dei settori agricoli, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste) già impugnata dalla Regione Toscana per violazione delle competenze costituzionalmente garantite.

Le argomentazioni generali su cui la regione ricorrente fonda il ricorso sono sostanzialmente analoghe a quelle del ricorso n. 86 del 26 agosto 2004, alle quali quindi si rinvia.

Per quanto riguarda le singole disposizioni impuginate, si argomenta quanto segue:

- **Art. 1:**

La norma, al primo comma, dispone che la normativa concerne la razionalizzazione della disciplina e del sistema dei controlli sulla pesca marittima svolta dagli imprenditori ittici, dai pescatori e dagli altri soggetti per i quali è responsabile direttamente ed unitariamente lo Stato italiano secondo le norme comunitarie ed internazionali.

La disposizione giustifica l'intervento legislativo con il richiamo alla responsabilità unitaria dello Stato: tuttavia tale titolo non costituirebbe un elemento tale da legittimare la legislazione dello Stato in ambiti materiali come la pesca marittima di competenza regionale.

- **Artt. 2,3,4:**

Gli articoli 2 e 3 prevedono l'iscrizione obbligatoria nel registro dei pescatori marittimi, istituito presso le capitanerie di Porto, da parte di coloro che intendono esercitare la pesca marittima professionale, nonché nel registro delle imprese di pesca per gli imprenditori ittici che esercitano la pesca marittima.

L'art. 4 stabilisce che le navi ed i galleggianti abilitati alla navigazione per l'esercizio della pesca professionale devono essere muniti di licenza di pesca.

Tali norme accentrano in capo allo Stato la tenuta dei registri suddetti ed il rilascio delle licenze di pesca: secondo la parte ricorrente tali aspetti dovrebbero essere normati a livello regionale, ai sensi dell'art. 117 Cost.

- **Art. 9:**

La norma stabilisce che per le violazioni del decreto in oggetto, l'autorità competente a ricevere rapporto ai sensi dell'art. 17 della legge 689/1981 sia il capo del compartimento marittimo.

Anche tale norma apparirebbe incostituzionale perché la competenza a disciplinare il sanzionamento amministrativo appartiene all'ente titolare della competenza sostanziale, e quindi, nel caso in esame, vertendosi nella materia della pesca, la competenza sarebbe regionale.

- **Art. 10:**

La norma prevede che con un futuro regolamento ministeriale saranno stabilite le norme tecniche relative all'attuazione del presente decreto legislativo.

La disposizione si porrebbe in contrasto con l'art. 117 sesto comma Cost. che ammette che i regolamenti statali solo in ambiti materiali riservati in via esclusiva allo Stato, ex art. 117 seconda comma Cost..

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO ORDINARIO

Ricorso per legittimità costituzionale N. 89 del 17 settembre 2004 (GU 40/2004)

Materia: Bilancio e contabilità pubblica

Limiti violati: Articoli artt. 3, 100, 114, 117, 118, 119 Costituzione

Ricorrente: Regione Campania

Oggetto del ricorso: Decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica)

Annotazioni: La Regione Campania ricorre per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 5, 9, 10 e 11 e dell'articolo 3 comma 1 del Decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) per violazione degli articoli 3, 100, 114, 117, 118, 119 della Costituzione.

Con il decreto legge suddetto il Governo centrale sarebbe intervenuto a porre in essere norme in più punti lesive della autonomia regionale costituzionalmente garantita.

Le questioni di costituzionalità sollevate dal ricorrente riguardano tre aspetti:

- 1) l'illegittima riduzione delle spese ammissibili attraverso la specifica individuazione delle voci di spesa da ridurre;
 - 2) la non consentita incidenza sul sistema dei controlli attraverso la previsione di un ruolo della Corte dei Conti nei confronti del sistema delle autonomie territoriali che per di più altererebbe il controllo di gestione;
 - 3) l'inammissibile fissazione di limiti dell'indebitamento delle regioni in violazione del sesto comma dell'art. 119.
- 1) Per quanto riguarda il primo aspetto, il decreto legge impugnato, non limitandosi ad individuare criteri direttivi o limiti massimi di spesa, ma specificando ed elencando le spese che gli enti territoriali devono contenere nell'ambito di previste percentuali, andrebbe a limitare l'autonomia finanziaria di bilancio e di spesa stabilita dall'art. 119 Cost. a favore delle regioni e degli enti locali, oltre a porsi in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost. secondo cui spetta allo Stato una competenza concorrente (e dunque limitata alla sola fissazione dei principi fondamentali della materia) in tema di "armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento finanza pubblica".

Infatti, se potrebbe ritenersi ammissibile che lo Stato ponga in essere interventi finalizzati ad una regolamentazione e razionalizzazione del settore finanziario e fra tali interventi, probabilmente, potrebbero essere ricompresi quelli volti ad individuare un tetto massimo generale consentito al fine di conseguire un contenimento della spesa ed attuare gli impegni in tal senso assunti in sede

comunitaria, altrettanto non potrebbe ritenersi ammissibile che lo Stato individui puntualmente anche le modalità di contenimento della spesa indicando le singole voci su cui intervenire.

Quanto sopra avrebbe delle ricadute anche relativamente alle scelte in tema di organizzazione amministrativa dell'ente, sottraendo a quest'ultimo valutazioni di sua esclusiva spettanza in quanto affidate alla responsabilità politica economica gestionale dell'ente medesimo in relazione ai fini da conseguire ed ai modi per realizzarli.

- 2) Il decreto legge impugnato introduce una disciplina attinente al sistema di controllo degli atti della regione e degli enti locali, prevedendo la comunicazione in via preventiva alla Corte dei Conti di determinati atti (si prevede che la struttura operativa cui è assegnata la funzione di controllo di gestione fornisca la conclusione del controllo stesso, oltre che agli amministratori e ai responsabili dei servizi, anche alla Corte dei Conti).

Tale disciplina sarebbe illegittima in quanto al di fuori delle attribuzioni che la Costituzione riconosce allo Stato in materia.

Secondo il ricorrente, infatti, per quanto riguarda l'organizzazione di comuni e province la competenza statale è riferita alla legislazione elettorale, agli organi di governo e alle funzioni fondamentali, il sistema dei controlli sarebbe pertanto estraneo a tale sfera di competenza statale e quindi riservato alla potestà legislativa regionale ed a quella regolamentare degli enti locali.

Inoltre, per quanto riguarda la regione, si sostiene che la norma impugnata ripristinerebbe, in qualche misura, una forma di controllo non in linea con l'innovato impianto costituzionale, che non prevede più il controllo statale sugli atti regionali in ossequio alla pari dignità costituzionale che l'art. 114 Cost. ha conferito a tutti gli enti costitutivi della Repubblica.

Comunque l'illegittimità della previsione risiederebbe anche nella circostanza che si determinerebbe una interferenza tra controllo di gestione e accertamenti della corte dei Conti idonea ad alterare la effettività e l'efficacia del controllo di gestione stesso.

- 3) Il decreto legge impugnato, nel momento in cui fissa limiti per le regioni al ricorso all'indebitamento per finanziare contributi agli investimenti ai privati, non inserendosi nella più organica disciplina del sistema finanziario regionale ai sensi del novellato art. 119 Cost. finirebbe per isolare un unico aspetto dello stesso, che verrebbe così a proporsi soltanto come un limite che avrebbe gravi ricadute sul sistema economico delle regioni e sulla loro autonomia.

In assenza, infatti, di un reale regime di autofinanziamento che garantisca integralmente le funzioni, quale è contemplato dalla norma costituzionale, non sarebbe consentito incidere sul sistema con interventi che propongono soltanto limiti allo spazio di autonomia operativa delle regioni.

Sotto questo aspetto, la Corte Costituzionale ha affermato che l'attuazione dell'art. 119 Cost. richiede il preventivo intervento del legislatore statale che detti principi e regole di coordinamento della finanza pubblica e del sistema

tributario, non potendosi ammettere in mancanza di ciò l'emanazione di discipline autonome delle singole regioni. (cfr. sent. 13/2004).

Quindi, nel momento in cui le Regioni non possono attuare parte rilevante del nuovo modello finanziario delineato dal 119 e quindi reperire risorse in modo autonomo, sarebbe illegittimo sottrarre alle stesse quei mezzi di gestione della spesa che possono consentire la governabilità del sistema finanziario e di spesa regionale.

Infine si sostiene la palese violazione dell'art. 117 Cost. dell'intervento nel suo complesso in quanto la disciplina, seppure rientrasse nella materia "armonizzazione dei bilanci e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario", non presenterebbe le caratteristiche di principi fondamentali alla cui fissazione si deve limitare la legge statale nelle ipotesi di competenza concorrente.

CORTE COSTITUZIONALE – REGIONI A STATUTO ORDINARIO

Ricorso per legittimità costituzionale N. 93 del 27 ottobre 2004 (GU 42/2004)

Materia: Bilancio e contabilità pubblica

Limiti violati: Articoli artt. 3, 100, 114, 117, 118, 119 Costituzione

Ricorrente: Regione Campania

Oggetto del ricorso: Legge 30 luglio 2004, n. 191 nella parte in cui converte con modifiche l'art. 1, commi 5, 9, 10, 11 e l'art. 3 comma 1 del Decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica)

Annotazioni: La Regione Campania impugna la legge di conversione del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 avvalendosi delle stesse argomentazioni sostenute a fondamento del ricorso contro lo stesso (n. 89). Infatti in sede di conversione sono state apportate limitate modifiche a singole disposizioni, ma sostanzialmente è stato confermato l'impianto complessivo dell'intervento legislativo e il contenuto normativo della disciplina.

CORTE COSTITUZIONALE – REGIONI A STATUTO ORDINARIO

Ricorso per legittimità costituzionale n. 95 del 5 ottobre 2004 (GU 42/2004)

Materia: Acque minerali

Limiti violati: Articoli 117, comma primo e comma secondo, lett. e) e r) Cost.

Ricorrente: Presidente del Consiglio di Ministri

Oggetto del ricorso: Legge regionale Toscana 27 luglio 2004 n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, coltivazione ed utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali) artt. 37, commi 2 e 3 e 49 comma 1 lettera d)

Annotazioni: il Governo agisce per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 37, commi 2 e 3 e 49 comma 1 lettera d) della legge regionale Toscana 27 luglio 2004 n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, coltivazione ed utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali) per violazione dell'art. 117 comma primo e comma secondo lett. e) ed r) della Costituzione.

L'articolo 37 impugnato dal Governo detta delle norme riguardanti le caratteristiche che devono avere i contenitori delle acque minerali, di sorgente e termali.

Secondo quanto sostenuto dal ricorrente, la disposizione in esame, introducendo delle differenziazioni nelle indicazioni metrologiche rispetto a quanto stabilito in ambito europeo (Direttiva n. 71/316/CEE e 75/106/CEE e 75/107/CEE) contrasterebbe con l'art. 117, comma primo, della Cost. nonché con le competenze legislative esclusive dello Stato in materia di "pesi e misure" e di "tutela della concorrenza" (art. 117 comma secondo lettere r) ed e) Cost).

Le differenze di linguaggio e di nozioni contenute nella legge regionale potrebbero infatti sottrarre qualche operatore economico al dovere di rispettare le regole poste per una corretta competizione e per la protezione dei consumatori.

La disciplina delle indicazioni metrologiche dovrebbe comunque essere ricompresa nella materia "pesi e misure": si ritiene che le regole in materia avrebbero effettività solo se applicate dalla generalità, risultando inutile prescrivere pesi e misure unificati e comuni, se poi fosse consentito a singoli operatori non osservare le correlate indicazioni metrologiche unificate e comuni.

Le stesse considerazioni valgono per l'art. 49 della legge regionale impugnata che prevede "l'emanazione di norme regolamentari di attuazione" per disciplinare "specificamente" anche "le capacità nominali dei contenitori e le tolleranze ammesse".

Anche qui la disposizione contrasterebbe con i suindicati parametri costituzionali e la regione non potrebbe produrre norme regolamentari in materia riservata alla legislazione esclusiva dello Stato e per di più norme regolamentari incompatibili con l'ordinamento comunitario.

CORTE COSTITUZIONALE – REGIONI A STATUTO ORDINARIO

Ricorso per legittimità costituzionale N. 96 del 7 ottobre 2004 (GU 42/2004)

Materia: Bilancio e contabilità pubblica

Limiti violati: Articoli artt. 3, 117 comma terzo, 119 Costituzione

Ricorrente: Regione Marche

Oggetto del ricorso: Decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, art. 1 commi 9, 10, 11, art. 3, (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) nel testo convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191

Annotazioni: la Regione Marche impugna il d.l. 12 luglio 2004, n. 168 nel testo convertito dalla legge 30 luglio 2004, 91 in quanto ritenuto invasivo della propria sfera di competenza costituzionalmente garantita.

Per l'esame dei singoli capi di impugnazione si rinvia al ricorso presentato dalla regione Campania (n. 89) contro lo stesso decreto che presenta analoghi contenuti.

CORTE COSTITUZIONALE – REGIONI A STATUTO ORDINARIO

Ricorso per legittimità costituzionale N. 12 del 7 agosto 2004 (GU 41/2004)

Materia: Stupefacenti e sostanze psicotrope

Limiti violati: Articoli 114, 117 commi 2, 3, 4 e 118 Costituzione;

Ricorrente: Regione Umbria

Oggetto del ricorso: Decreto del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 2004 (Linee di indirizzo amministrativo in tema di promozione e coordinamento delle politiche, per prevenire e contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze e delle alcoolodipendenze correlate) art. 2, lett. a), b), f) e i) e 3 lett. g)

Annotazioni: La Regione Umbria solleva conflitto di attribuzione avverso il decreto del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 2004 contenente "Linee di indirizzo amministrativo in tema di promozione e coordinamento delle politiche, per prevenire e contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze e delle alcoolodipendenze correlate" in quanto ritenuto invasivo delle attribuzioni garantite alle regioni dal nuovo sistema costituzionale di riparto delle competenze tra l'ordinamento centrale e gli ordinamenti regionali, introdotto con la revisione del Titolo V della Costituzione.

L'atto impugnato, definito espressamente quale atto di indirizzo, oltre a fissare gli obiettivi dell'azione del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, comporta l'attribuzione a tale struttura di tutta una serie di compiti e funzioni che si porrebbero al di fuori dell'ambito dei poteri che la Costituzione assegna agli organi dello Stato.

Si rileva che la norma impugnata infatti attribuisce a tale struttura una serie di funzioni non previste dalla legge ed in contrasto con il nuovo disegno delle competenze statali e regionali, sia dal punto di vista istituzionale che dal punto di vista della distribuzione delle competenze.

Dal primo punto di vista il decreto reintroduce alcuni compiti concernenti l'indirizzo ed il coordinamento da parte dello Stato, la programmazione e la pianificazione in materia di contrasto alla diffusione del fenomeno della droga, lo svolgimento di attività di controllo sul rispetto dei piani e di altri interventi disposti dal Governo per l'attuazione delle politiche antidroga.

Ad avviso del ricorrente, si tratta di funzioni non in linea con il nuovo assetto delle competenze statali e regionali, essendo questo ispirato al principio di equiordinazione di tutti gli enti costitutivi della Repubblica (art. 114 Cost.) e dall'intento di eliminare tutti quegli istituti che meglio esprimono un rapporto di subordinazione delle Regioni rispetto ai poteri statali, quali la funzione di indirizzo e coordinamento e la previsione di controlli sugli atti regionali.

Inoltre per quanto riguarda la definizione degli ambiti materiali di competenza, i compiti complessivamente affidati al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga riguarderebbero l'esercizio di funzioni normative ed amministrative che la Costituzione ha scelto di attribuire principalmente alle Regioni ed alle autonomie locali: la tutela della salute, materia rimessa alla competenza concorrente della regione, nel cui ambito competono allo Stato i soli poteri di fissare i principi fondamentali e quello di determinare "i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali" di cui all'art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione; la materia dell'assistenza sociale, rimessa alla potestà legislativa residuale della Regione di cui all'art. 117, comma 4 Cost., e quindi subordinata al limite di cui all'art. 117, comma 2, lett. m) cit. Allo Stato può invece competere in via esclusiva la lotta alla tossicodipendenza, ma limitatamente ai profili concernenti la tutela dell'ordine pubblico.